

ATTO N. 1321/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Stefano Pastorelli
Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA


Proposta di legge

recante il seguente titolo:

"Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997.

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente l'11 aprile 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa 13 aprile 2022



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 11 aprile 2022, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, del Regolamento Interno l'ATTO N. 1321 (Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Pastorelli concernente: "Disposizioni in ordine all'articolo 9 della L.R. del 17 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'art. 70 della L.R. del 22 ottobre 2018, n. 8"), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti (in sede ed in videoconferenza) e votanti parere favorevole sul testo emendato, recante il seguente titolo: *"Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997"*.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Consigliere Stefano Pastorelli.

Si chiede pertanto che l'atto trasmesso all'Assemblea legislativa venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea medesima.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Stefano Pastorelli, concernente: "Disposizioni in ordine all'articolo 9 della L.R. del 17 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'art. 70 della L.R. del 22 ottobre 2018, n. 8", depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 6 aprile 2022 e assegnata, in pari data, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1321);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Consigliere Stefano Pastorelli con nota prot. n. 2502 dell'11 aprile 2022;

ATTESO che la proposta di legge reca il seguente titolo: "*Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997*";

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Stefano Pastorelli (ATTO 1321 BIS);

PRESO ATTO della nota prot. n. 2553 del 12 aprile 2022 a firma del Presidente dell'Assemblea Legislativa con la quale risulta che i firmatari della proposta di legge sono i Consiglieri Stefano Pastorelli e Paola Fioroni;

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti) ed in particolare l'articolo 9, comma 1;

VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale: *“Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997”*, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE

Art. 1

(Disposizioni in favore degli enti attuatori per il completamento della ricostruzione di opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 1997)

1. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.

2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della “Sezione Flussi documentali del Servizio Risorse e Sistema Informativo”;

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Flussi documentali”.